

al movente soggettivo dell'esercizio dell'attività da parte dell'imprenditore e salva l'esclusione del carattere imprenditoriale dell'attività svolta in modo del tutto gratuito¹²⁸. L'articolo 2082 c. c., inoltre, non richiede che l'attività economica sia svolta in via principale.

Non si pone, viceversa, il problema della pubblica utilità di queste fondazioni: secondo Rescigno si tratterebbe di utilità collettiva, ma particolare, al pari delle fondazioni di famiglia, con conseguente applicabilità alle fondazioni d'impresa dell'articolo 28, comma 3, del codice civile, del quale si è detto a proposito delle fondazioni di famiglia¹²⁹.

L'adozione della forma fondazionale per l'esercizio d'impresa è stata particolarmente sostenuta da Costi¹³⁰. La fondazione, avente uno

¹²⁸ Cass., Sez. L, 14.6.1994, n. 5766; Cass., Sez. L, 3.11.2003, n. 16435; Cass., Sez. L, 26.1.2004, n. 1367. La Corte ha ritenuto, in fattispecie relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che lo scopo di lucro della loro attività imprenditoriale ha rilievo meramente oggettivo, e collegato con le modalità di svolgimento dell'attività, assumendo pertanto questi enti la qualità di imprenditore nonostante il fine spirituale o comunque altruistico (Cass., Sez. L, 19.12.1990, n. 12039). Nella giurisprudenza precedente era presente un orientamento secondo il quale lo scopo di lucro è connaturato al concetto di impresa (Cass., Sez. I, 9.12.1976, n. 4577; Sez. I, 3.12.1981, n. 6395; Sez. L, 2.12.1982, n. 6560). Anche la dottrina è orientata a escludere la necessità di lucro soggettivo (R. Costi, cit. a nota 74, p. 21; G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, 2ª ed., Torino, 1965, p. 44; A. Genovese, *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Padova, 1990, p. 2).

¹²⁹ P. Rescigno, cit. a nota 5, p. 811. L'Autore osservava, nel 1968, la scarsa applicabilità, nel nostro Paese, della fondazione d'impresa, che è invece molto diffusa, anche per finalità successorie, in Germania. Con riferimento al modello tedesco P. Rescigno, «Fondazione e impresa», in *Rivista delle società*, 1967, pp. 812 sgg., e altri Autori citano la Carl-Zeiss-Stiftung, fondazione d'impresa con finalità anche sociali, rivolte ai lavoratori dell'impresa; si può menzionare che recentemente l'attività d'impresa svolta da tale fondazione è stata attribuita a una società per azioni, la Carl-Zeiss-Aktiengesellschaft, mentre la Carl-Zeiss-Stiftung detiene l'intero pacchetto azionario. Rescigno cita la dottrina tedesca sulla materia; si ricordano qui Schneider-Martin, *Familienunternehmen und Unternehmertestament*, Heidelberg, 1963, e Westermann, *Die Auswahl des Nachfolgers im frühling Unternehmertestament*, in *Festschrift P. Möhring*, München-Berlin, 1965. Può altresì essere citato G. Strickrodt, *Unternehmen unter frei gewählter Stiftungssatzung*, Baden-Baden und Frankfurt am Main, 1956, che indica la fondazione come forma liberamente scelta dall'imprenditore.

¹³⁰ R. Costi, cit. a nota 74, pp. 1-41.